



COMUNE DI FABRO

(Prov. di Terni)

CAPOFILA DEL PROGETTO DI GESTIONE DEL CENTRO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER LA
PRIMA INFANZIA” LE COCCINELLE”

COMUNI DI: FABRO, FICULLE, MONTEGABBIONE, MONTELEONE D’ORVIETO E PARRANO

Capitolato per l’Appalto della gestione del Centro Intercomunale di Servizi per la Prima Infanzia “Le Coccinelle”.

ART. 1) SOGGETTI

Soggetto appaltante: Comune di Fabro in qualità di capofila per il progetto di gestione del Centro Intercomunale di Servizi per la Prima Infanzia “Le Coccinelle” , sito in Fabro – Via Giovanni XXIII n. 15.

Soggetto gestore: l’aggiudicatario della presente gara di appalto.

ART. 2) OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto comporta lo svolgimento delle seguenti attività:

1. gestione del servizio di Asilo Nido, per bambini dai 9 ai 36 mesi per un massimo di cinquanta bambini, di cui un massimo di trenta con modulo integrato di sette ore e mezza giornaliera comprensivo del pranzo e di venti bambini con modulo antimeridiano di cinque ore fino alle 13,00, senza somministrazione del pranzo, nell’edificio di proprietà del Comune di Fabro in Via Giovanni XXIII n. 15, comprendente il servizio educativo – formativo e di assistenza, la cura e l’igiene personale del bambino, la distribuzione ed assistenza ai pasti, il servizio di lavanderia e rigovernatura, di igiene e pulizia comprendente sia i locali sia l’area esterna attrezzata a verde e a spazio giochi, la fornitura di materiale di arredo, pulizia, didattico, di funzionamento, la manutenzione ordinaria dell’edificio;
2. gestione del servizio di “Spazio gioco”, a richiesta delle famiglie, da un minimo di sei bambini ad un massimo di venti, per un periodo da una a due ore al termine del servizio di asilo nido. Per questo servizio le famiglie pagheranno direttamente alla Soc. Coop “Il Quadrifoglio” il corrispettivo mensile previsto con deliberazione del Comune capofila;
3. coordinamento pedagogico dei servizi secondo le disposizioni dell’art. 18 della L.R. dell’Umbria n. 30/2005;
4. sostegno alle famiglie nell’attività genitoriale con organizzazione di momenti di incontro tra nido e famiglia comprendenti feste, gite, laboratori, riunioni, colloqui individuali;

5. attività integrate con le scuole dell'infanzia dei Comuni partecipanti al fine di assicurare la continuità educativa.

ART. 3) CALENDARIO DI FUNZIONAMENTO

Il servizio sarà aperto dal 1° settembre al 30 giugno di ogni anno, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 15,30 per il modulo integrato e fino alle 13,00 per il modulo antimeridiano e seguirà il calendario scolastico regionale per le chiusure natalizie, pasquali e festive, salvo diverso accordo con il gestore. Resterà aperto anche nella prima quindicina di luglio, sulla base del progetto presentato in sede di gara, per il solo orario antimeridiano e con frequenza facoltativa.

ART. 4) OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO GESTORE

1. La gestione deve essere effettuata nel pieno rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, dei regolamenti di Ambito e/o di Zona e del Regolamento di Gestione del Centro Intercomunale di Servizi per la Prima Infanzia "Le Coccinelle", approvato dai Comuni partecipanti e sottoscritto per presa visione in sede di gara;
2. Il gestore garantisce che il servizio oggetto dell'appalto venga svolto da personale professionalmente idoneo e capace, ed in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. dell'Umbria n. 30/2005;
3. deve essere garantita la presenza del seguente personale:
 - a. educatori con funzioni educative ai sensi dell'art. 17 della L.R.30/2005;
 - b. operatori addetti ai servizi generali;
 - c. coordinatore pedagogico;
4. Il rapporto numerico massimo personale/bambino deve essere quello previsto dalla normativa regionale;
5. Il gestore, oltre al personale permanentemente adibito ai servizi educativi, dovrà tenere a disposizione un numero adeguato di educatori/operatori, aventi le caratteristiche professionali necessarie, per garantire eventuali sostituzioni del personale temporaneamente assente, in modo da garantire il rispetto del rapporto numerico di legge;
6. Prima dell'inizio dell'anno scolastico il gestore dovrà comunicare al Comune di Fabro l'elenco nominativo del personale educativo impiegato ed il piano di lavoro con la specifica delle ore di presenza. Tale personale non dovrà, di norma, essere sostituito per tutta la durata dell'anno scolastico salvo che per cause di forza maggiore. Al fine di garantire la continuità del servizio il gestore si impegna ad evitare il turn over del personale per tutta la durata dell'appalto.

Il personale, fermo restando il rispetto delle competenze di indirizzo e la massima collaborazione con il responsabile dell'Ente capofila, presta il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti dell'Ente committente e risponde del proprio operato esclusivamente al gestore.

Il gestore dovrà provvedere alla rilevazione elettronica delle presenze del personale e dovrà fornire, a richiesta del Comune capofila, i tabulati delle presenze al fine della verifica del rispetto dei piani di lavoro.

7. il gestore è tenuto a garantire la formazione continua del personale nonché l'attività di programmazione e di aggiornamento per un numero minimo di 120 ore annue riferite al singolo educatore, documentabili a richiesta dell'Ente.
8. Il gestore è responsabile esclusivo della gestione del proprio personale ed è tenuto a comunicare al medesimo tutte le obbligazioni derivanti dal contratto stipulato.
9. Il gestore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica degli operatori addetti al servizio affidato di cui al presente Capitolato.
10. Il gestore è tenuto al rispetto delle norme relative alla sicurezza, in base alle prescrizioni del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
11. Il gestore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti e dovrà rispettare tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci.
12. E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lui dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro adempimento di legge stabilito per il personale stesso. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo retributivo e tributario formalmente accertato consente all'Amministrazione Comunale di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di risolvere il contratto.
13. Il gestore deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative alla prevenzione degli infortuni utilizzando le cautele atte a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, per i quali sostiene interamente gli oneri.
14. Il gestore sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei dipendenti/soci, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecati agli operatori, agli utenti, alle persone e alle cose, sia dei Comuni partecipanti che di terzi, durante il periodo contrattuale,

tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere per danni, compreso lo smarrimento, causati alle persone assistite ed alle cose, che dovessero derivare dallo svolgimento delle prestazioni da contratto. Il gestore, prima della sottoscrizione del contratto, è tenuto a stipulare o a dimostrare di avere in corso le seguenti polizze:

- a. Polizza di responsabilità civile RCT/RCO a tutela dei danni cagionati al committente ed a terzi dal gestore e dai suoi prestatori d'opera o collaboratori nell'espletamento di tutte le attività facenti parte dell'appalto, con massimale non inferiore ad € 2.500.000,00, con limite per ogni prestatore d'opera non inferiore ad €1.000.000,00;

L'esistenza delle predette polizze non esonera il gestore dalle proprie responsabilità, avendo le stesse soltanto funzioni di garanzia.

Copia di tali polizze, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione Comunale prima della sottoscrizione del contratto e dovranno rimanere efficaci per tutta la durata del presente appalto.

15. Il gestore stipulerà anche polizza assicurativa per i bambini, con onere a carico delle famiglie, che corrisponderanno quanto dovuto insieme alla retta di frequenza. Il relativo corrispettivo verrà rimborsato dal Comune di Fabro a seguito di presentazione fattura.
16. Il gestore nell'espletamento del servizio deve attenersi alle previsioni del progetto presentato in sede di appalto, del progetto educativo, delle leggi regionali, del presente capitolato e del Regolamento comunale, nonché alle disposizioni impartite dal responsabile dei servizi educativi del Comune capofila;
17. Alla fine di ogni anno scolastico il gestore presenterà una puntuale documentazione delle attività svolte;
18. il gestore provvederà alla fornitura di arredi, attrezzature, materiali e suppellettili adeguati alla tipologia del servizio ed al numero degli iscritti, ad integrazione e sostituzione di quanto già esistente, alla fornitura di attrezzature e materiali per la pulizia interna ed esterna, di materiale didattico, materiali di consumo e per l'igiene personale dei bambini, compresi i pannolini, e quanto altro necessario al buon funzionamento del servizio. Gli arredi per gli spazi esterni, al momento non installati, verranno forniti a carico dell'appaltatore. La ditta dovrà provvedere alle future integrazioni e/o sostituzioni. Al termine dell'appalto tutto il materiale fornito resterà di proprietà dell'appaltatore;
19. Il gestore, inoltre, deve provvedere:
 - a. alla registrazione delle presenze giornaliere dei bambini ed alla consegna dei relativi elenchi al Comune di Fabro su richiesta del medesimo;

- b. alla rilevazione giornaliera delle presenze alla mensa ed al ritiro dei corrispondenti buoni pasto ed alla consegna degli elenchi e dei buoni al Comune di Fabro alla fine di ogni mese.

ART. 5) COMPITI E FUNZIONI DEL COMUNE

Restano a carico del Comune di Fabro, in nome e per conto dei Comuni partecipanti:

1. i locali per lo svolgimento del servizio, idonei ai sensi della normativa vigente, siti in Fabro - Via Giovanni XXIII n. 15;
2. costi relativi alle utenze idriche, telefoniche, elettriche e di gas metano;
3. fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria della caldaia e degli estintori;
4. fornitura dei pasti agli iscritti ed al personale in servizio durante il pasto;
5. adempimenti connessi alle iscrizioni, dimissioni ecc. degli iscritti.

ART. 6) VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, controlli per verificare la rispondenza della gestione alle prescrizioni contrattuali.

ART. 7) CORRISPETTIVI

A fronte dello svolgimento dei servizi previsti dall'art. 2 il Comune di Fabro, in qualità di capofila, erogherà all'appaltatore la somma annua omnicomprensiva di **€ 177.537,98** IVA esclusa. Tale corrispettivo è stato calcolato per un numero complessivo di 50 bambini, di cui un massimo di 30 con modulo integrato di sette ore e mezza e somministrazione del pasto.

Se all'inizio di ciascun anno scolastico si dovessero verificare variazioni in aumento o diminuzione dei bambini con modulo integrato, tali da comportare modifiche del numero di educatori in compresenza, verranno effettuate le relative variazioni del corrispettivo (in aumento o diminuzione) unicamente sulla base delle ore aggiuntive o minori necessarie, calcolate al costo orario previsto dal tariffario regionale delle cooperative sociali.

Eventuali variazioni in aumento o diminuzione degli iscritti comporterà la modifica dell'importo annuo dell'appalto sulla base di specifici accordi con i Comuni committenti, in relazione ai minori o maggiori costi ed alla eventuale necessità di aggiuntivi elementi di arredo.

Il corrispettivo verrà adeguato, su richiesta dell'appaltatore, a partire dall'anno scolastico successivo al primo, unicamente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Per il servizio svolto nel mese di luglio verranno versate al gestore solamente le rette introitate dai bambini frequentanti, trattandosi di frequenza facoltativa.

ART. 8) CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il Comune di Fabro corrisponderà all'appaltatore il corrispettivo di cui all'articolo precedente in sei rate bimestrali posticipate dietro presentazione di regolare fattura.

ART. 9) DIVIETO DI CESSIONE

L'appaltatore non può cedere il presente contratto, neanche parzialmente.

ART. 10) FONTI DI FINANZIAMENTO

Costituiscono fonti di finanziamento del progetto:

- fondi di bilancio dei Comuni partecipanti;
- fondi regionali;

ART. 11) DURATA DELL'APPALTO ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto avrà durata di anni quattro, a decorrere dall'anno educativo 2014/2015. Al termine il servizio dovrà essere prestato fino alla chiusura dell'anno educativo in corso.

ART. 12) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono considerate a tutti gli effetti di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, se non con preavviso di almeno sei mesi da inviare con raccomandata A.R. al Comune di Fabro, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni subiti. E' vietato il subappalto, con l'esclusione della parte del servizio concernente la manutenzione dell'edificio e degli spazi esterni annessi, pena l'immediata risoluzione del contratto. In caso di sciopero o di altre agitazioni sindacali del personale addetto, dovrà comunque essere data comunicazione al comune di Fabro almeno cinque giorni prima.

Oltre che per quanto sopra esposto è prevista la risoluzione automatica ed immediata del contratto nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giustificati motivi;
- b) ripetuta violazione delle norme igienico sanitarie accertata dagli organismi competenti.

Nel caso di inadempienza del gestore agli altri obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato e/o dalla normativa di riferimento e dai regolamenti, si procederà alla risoluzione del contratto previa diffida al gestore per l'eliminazione dell'inadempienza.

La risoluzione del contratto comporterà, in ogni caso, l'incameramento della cauzione prestata, salvo ulteriori valutazioni in merito al danno subito dall'Ente appaltante;

ART. 13) FALLIMENTO

La dichiarazione di fallimento ovvero di altre procedure concorsuali, amministrazione controllata concordato preventivo ecc., legittima l'amministrazione a revocare l'appalto.

ART. 14) RINNOVO

Trattandosi di ripetizione di un servizio analogo eventuali ulteriori ripetizioni, rinnovi o altro saranno possibili soltanto se interverranno modifiche normative al riguardo prima della scadenza del contratto.

ART. 15) CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in dipendenza del presente contratto sarà competente il Foro di Orvieto.

ART. 16) CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore dovrà rinnovare la polizza fidejussoria presentata ai fini del primo appalto quale cauzione definitiva a garanzia della perfetta esecuzione del contratto o stipularne un'altra avente le medesime caratteristiche.

Detta cauzione dovrà contenere e prevedere:

1. l'impegno della Banca o della Compagnia di Assicurazione a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta del Committente e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile;
2. l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante, la validità fino alla completa esecuzione dell'impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa e lo svincolo solo dietro la restituzione dell'originale della cauzione stessa.

L'importo della cauzione è ridotto al 50% per l'appaltatore in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

ART. 17) OSSERVANZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

Il gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dovrà comunicare al Comune di Fabro il nominativo del Responsabile della sicurezza.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il Comune di Fabro, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi ai minori ed alle famiglie, designa il gestore quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

Qualora i dati inerenti i soggetti che usufruiscono del servizio debbano essere individuati come “dati sensibili” ai sensi del D.Lgs. 196/2003 essi saranno soggetti alla disciplina di tutela definita dalla stessa normativa, a cui dovrà attenersi l'appaltatore, e per esso tutti i suoi operatori impiegati nella struttura in oggetto.

Al presente appalto saranno applicate le norme antimafia di cui alla legge n. 55/1990

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme del Codice Civile e della vigente normativa in materia.

ART. 19) RECESSO DEI COMUNI PARTECIPANTI

Il recesso di uno o più dei Comuni partecipanti non comporta la decadenza del contratto che verrà rivisto in termini di corrispettivi, ai sensi del precedente art. 6, in caso di diminuzione del numero dei bambini ammissibili.